



**COMUNE DI ALIA**  
(Città metropolitana di Palermo)  
Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911  
protocolloalia.it

**ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

REGISTRO GENERALE N. 6 DEL 15-01-2024

**OGGETTO:** Approvazione schema di convenzione inserimento minori presso comunità alloggio per minori previste dalla legge 22/86.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 15, del mese di gennaio, alle ore 14:00, nella sede municipale, convocata a cura del Sindaco nelle forme di legge, si è riunita la Giunta municipale, con l'intervento dei Signori

COMPONENTI			Presente/Assente
1	GUCCIONE ANTONINO	SINDACO	Presente
2	MICELI LUCIA PAOLA	ASSESSORE	Presente
3	VICARI SALVATRICE	ASSESSORE	Assente
4	LA TERRA FRANCESCO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 1 ( Vicari)

Partecipa il segretario generale dott. Salvatore Gaetani Liseo, incaricato della redazione del verbale.  
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

\*\*\*\*\*

**PREMESSO:**

- che nell'ambito dei Servizi Socio-assistenziali che eroga questo ente, occupa un posto di rilevante importanza quello dell'assistenza ai minori garantita attraverso diverse forme di intervento, tra cui quello dell'inserimento in struttura per casi urgenti e previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
- che l'Amministrazione comunale in assenza di proprie strutture deve stipulare convenzioni per la gestione dei servizi di ricovero con Enti del privato sociale debitamente iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 26 della citata L.R. n. 22/86 o autorizzati al funzionamento a norma del successivo art. 28;
- che con deliberazione di Giunta municipale n. 216 del 15 dicembre 2023 è stato preso atto del decreto del Tribunale dei Minorenni di Palermo del 15 novembre 2023 prot. 2358/2023 MIN, registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 17264 del 15 novembre 2023, per il ricovero di n. 1 minore meglio generalizzato negli atti, depositati presso l'ufficio Servizi sociali, presso la suddetta comunità alloggio per minori XXXXXX, nonché dell'ulteriore decreto emesso in data 29 novembre 2023 e acquisito in pari data al prot. generale dell'Ente n. 18096, di conferma del decreto sopracitato con il quale, si dispone la permanenza della minore XX nella suddetta struttura incaricando altresì il Servizio Sociale del Comune di Alia a svolgere gli adempimenti consequenziali e riferire al Tribunale;
- Che con delibera di cui sopra veniva dato mandato altresì al Responsabile del Settore 1 di procedere alla stipula della convenzione, con il rappresentante della comunità alloggio per minori, secondo lo schema di convenzione tipo pubblicato nella G.U.R.S. n. 40 del 10 agosto 1996, successivamente all'assegnazione delle relative risorse finanziarie;

VISTO il Decreto Presidenziale regionale n. 158 del 04.06.1996 che ha approvato anche lo schema di convenzione-tipo per la gestione da parte dei comuni delle comunità alloggio per minori previste dalla L. n. 22/86;

VISTO l' allegato schema di convenzione, regolante i rapporti tra il Comune di Alia e la comunità alloggio per minori, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la retta da corrispondere per il ricovero nelle comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile viene determinata con Decreto dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali di “Adeguamento rette comunità alloggio minori” n. 339/S8 del 28 febbraio 2023 che all'art. 1 così stabilisce: “Le spese di gestione che i Comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, per l'anno 2023 sono così determinate:

- a) Compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato Euro 1.748,29;
- b) Retta giornaliera di mantenimento Euro 30,00;

RAVVISATA, la necessità di approvare lo schema di convenzione per la formale stipula della stessa con la comunità alloggio per il minore XXXXX presso cui è stato ricoverato in regime di convitto n. 1 minore, dal 10 novembre 2023;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n.7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente proposta di determinazione;

DATO ATTO che il Comune di Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 7 marzo 2022, dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-bis e seguenti, del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023, che differisce al 15 marzo 2024, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli Enti Locali;

**ATTESO:**

- che con deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, sono stati approvati la Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e il funzionigramma anno 2022;
- che con determinazione sindacale n.297 del 9 maggio 2022, sono stati nominati, con decorrenza 10 maggio 2022, i Responsabili di posizione organizzativa del settore 1, “Affari generali”, settore 2, “Affari finanziari e tributi”, settore 3, “Infrastrutture territorio e ambiente”, settore 4, “Attività produttive” e al contempo sono stati affidati al Segretario: “Servizio Polizia municipale e protezione civile”, “Ufficio trasparenza anticorruzione e controllo atti amministrativi; ”Servizio urbanistica abusivismo servizi a rete”, Ufficio contratti relazioni sindacali e partecipazioni societarie” e “Servizio affari legali e contenzioso”;
- che con determinazione sindacale n.332 del 25 maggio 2022, si assumevano provvedimenti circa la sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento del Segretario e dei Responsabili di settore”;
- che con determinazione dirigenziale del Segretario registro generale n.444 del 12 luglio 2022, è stata disposta l'assegnazione e/o la riassegnazione complessiva del personale in servizio, a seguito della revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente anno 2022;
- che con determinazione dirigenziale del settore 1 registro generale n.521 del 9 agosto 2022, sono stati nominati i responsabili dei servizi, degli uffici e dei procedimenti del settore 1 “Affari generali”;

**VISTA** la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”;

**VISTA** la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.138 del 29 agosto 2011;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 31 marzo 2016;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

#### PROPONE

**1 di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

**2. di approvare** lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, regolante i rapporti tra il Comune di Alia e la comunità alloggio per minori xxxxxx con sede in XXXXX che ha accolto dal 10 novembre 2023 n.1 minore per conto del Comune di Alia su disposizione dell’Autorità Giudiziale Minorile;

**3.di dare atto** che la retta di ricovero, a carico di questo comune, per n. 1 minore dal 10.11.2023 al 31.12.2023 è stata quantificata in €.5.056,58 IVA inclusa, giusto D.A.S. del 28.02.2023;

**4. di dare mandato** al Responsabile del Settore 1 di procedere alla stipula della convenzione, con il rappresentante della comunità alloggio per minori, secondo lo schema di convenzione tipo di cui all’allegato G del D.P. Reg. del 4 giugno 1996;

**5. di dare atto** che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2023-2025 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvata con deliberazione della Giunta municipale n.7 del 25 gennaio 2023, con la sottoscrizione del presente atto e del relativo verbale, il Responsabile del procedimento, il Segretario e i componenti della Giunta municipale presenti dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;

-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella dipendente Orazia Guzzetta, area degli istruttori;

**6. di trasmettere** al Responsabile del sito internet, il presente atto al fine di pubblicarlo nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”;

**7. di dichiarare** la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art.12-comma2- della legge regionale n. 44/1991, immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sig.ra Orazia GUZZETTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Incaricato di Funzioni Dirigenziali  
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI

---

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della L.R. 30/00,  
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Tecnica** sulla proposta di deliberazione sopra esposta.  
Data, 15-01-2024

---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Dott.ssa Maria Grazia Genuardi

---

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO:** Approvazione schema di convenzione inserimento minori presso comunità alloggio per minori previste dalla legge 22/86.

**VISTA** la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale;

**VISTA** la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”;

**VISTA** la legge 8 giugno 1990,n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

**VISTA** la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile dell’area amministrativa, dott.ssa Maria Grazia Genuardi;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

### DELIBERA

**-di approvare** e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

### SUCCESSIVAMENTE

**RAVVISATA** la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

### DELIBERA

**-di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione si compone di n. 05 pagine e n. 01 allegati. Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO	IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lucia Paola MICELI	Dott. Antonino GUCCIONE	Dott.Salv. GAETANI LISEO

=====  
Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line, come prescritto dall'art. 11 della legge regionale n.44/1991, il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ del Reg. Pubbl., e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione  
Angela valeria GUCCIONE

=====  
Copia del presente verbale di deliberazione è stata defissa dall'Albo Pretorio on-line il \_\_\_\_\_, senza che siano state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione  
Angela valeria GUCCIONE

=====  
Copia del presente verbale di deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario generale  
Dott. Slav. GAETANI LISEO

=====  
Il presente verbale di deliberazione è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune ai sensi della legge regionale 28 giugno 2015, n. 11 in data \_\_\_\_\_

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_  
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, legge regionale n. 44/1991.

[ ] perché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario generale  
Dott. Slav. GAETANI LISEO

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ /2024 Reg. pubbl.

Io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, certifico che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e sino al \_\_\_\_\_ e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

Il Segretario generale  
Dott. Slav. GAETANI LISEO

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Affissa all'Albo Pretorio On Line Istituzionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. 5 aprile 2011, n.5, il 18-01-2024 e defissa il 02-02-2024.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**SALVATORE GAETANI LISEO**

## SCHEMA DI CONVENZIONE

Per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di Comunità-alloggio per minori.

L'anno duemila..... addì ..... del mese di .....

TRA

l'Amministrazione comunale di ..... codice fiscale n. ..... d'ora in avanti designata con il termine "ente locale", per la quale interviene il sig. ..... nella sua qualità di ..... autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione ..... n. ..... del ..... esecutiva;

E

L'Ente assistenziale ..... con sede in ..... via ..... n. ..... codice fiscale n. ..... d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente" rappresentato dal sig. ..... nato a ..... il ..... in qualità di ..... gestore dell..... seguent.... comunità-alloggio - iscrit.... all'albo regionale degli enti assistenziali / oppure / autorizzat.... a funzionare fino al ..... con il provvedimento assessoriale a fianco, di ciascuna indicato: 1) ..... D.A. n. ..... del ..... 2) ..... D.A. n. ..... del ..... 3) ..... D.A. n. ..... del .....

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

#### Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nell..... comunità alloggio in premessa indicat..... avent.... le caratteristiche appresso specificate, n. ..... minor.... di sesso ..... (maschile o femminile) su n. ..... posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria in minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

#### Art. 2

Ogni comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. ..... (8/10) posti ed ospita esclusivamente minori di sesso ..... (maschile o femminile) che abbiano età compresa (tra gli 8 e i 13 anni) (tra i 14 e i 18 anni). (Specificare il n. dei posti, il sesso dei minori e i limiti di età per ciascuna comunità). Nella comunità ..... possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle. Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata - obiettiva necessità di completamento del progetto educativo il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità previo nullaosta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente

inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

### Art. 3

Le comunità - alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

### Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato: - n. 1 operatore sociale responsabile; - n. 4 educatori professionali; - n. 1 ausiliario; nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale. Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza. L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale. L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale. L'ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

### Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

### Art. 6

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona. A tal fine si cureranno in particolare: - l'assolvimento dell'obbligo scolastico; - la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni. - il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro; - il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti; - la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune; - l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici; - il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal

servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile; - i contatti con i coetanei di ambo i sessi; - l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.). Art. 7 L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi: 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria; 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

#### Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta, ai sensi del D.R.S. n.339/S8 del 28.02.2023 la seguente somma:

- a) Compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato Euro 1.748,29
- b) Retta giornaliera di mantenimento Euro 30,00;

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

#### Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienicosanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

#### Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

#### Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'U.S.L. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

#### Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori. E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

#### Art. 13

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di Euro 1.748,29
- b) Retta giornaliera di mantenimento Euro 30,00;

di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

#### Art. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

#### Art. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione. La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

#### Art. 16

##### *Durata della convenzione*

La presente convenzione ha la durata dal ..... al .....  
..... salvo quanto prescritto dal precedente art. 15.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionale al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

#### Art. 17

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione: - la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni

relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;

- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

#### Art. 18

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

#### Art. 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

#### Art. 20

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'ente locale. Per eventuali controversie, il foro competente è .....

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

Per l'Ente contraente \_\_\_\_\_

Per il Comune di Alia\_\_\_\_\_